



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 282/18/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONSISTENTE NELL'ACQUISIZIONE DELL'INTERO
CAPITALE DELLA SOCIETÀ SKY PLC DA PARTE DELLA SOCIETÀ
COMCAST CORPORATION**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*;

VISTA la nota del 15 maggio 2018 (prot. AGCOM n. 39043) con la quale la società ComCast Corporation (di seguito anche ComCast) per il tramite procura speciale conferita agli avvocati dello studio legale Freshfields Brukhaus Deringer LLP, ha comunicato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisto da parte della società ComCast del controllo della società Sky Plc (di seguito anche Sky);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), ed in particolare, Sky Plc attraverso le società controllate Sky Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., nella fornitura di servizi di media audiovisivi, nell’editoria elettronica, come concessionaria pubblicitaria ed editore di stampa periodica mentre ComCast opera, attraverso le società controllate NBC Universal Global Networks Italia S.r.l., Universal Pictures International Italy S.r.l. (c.f. 00709400675) e Universal Pictures Italia S.r.l. e, indirettamente, attraverso Class CNBC S.p.A., principalmente nella fornitura di servizi di media audiovisivi e nella distribuzione cinematografica e dei video *home entertainment* ;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, ComCast Corporation, dalla documentazione agli atti risulta essere alla data dell’operazione:

- società costituita ai sensi del diritto dello Stato della Pennsylvania (Stati Uniti), avente sede legale presso ONE ComCast Center 1701 John F. Kennedy Blvd. Philadelphia, PA 19103-2838 USA;
- quotata al NASDAQ di New York, attiva a livello globale nel settore dei media, della tecnologia e dell’intrattenimento;
- presente in Italia con le seguenti società, controllate per il tramite della società Universal Studios International B.V. (c.f. / p.iva n. 97149480580) con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi): NBC Universal Global Networks Italia S.r.l. (di seguito *NBCU*) operante nella fornitura ed acquisto di programmi televisivi; Universal Pictures International Italy S.r.l. (c.f. 00709400675) e Universal Pictures Italia S.r.l. (c.f./p.iva 07122351005), attive nella distribuzione cinematografica e di video *home entertainment*; la società NBC Universal Global Networks Italia S.r.l., risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede in via Po n. 12, 00198 Roma, costituita il 17 gennaio 2001 ed iscritta dal 25 gennaio 2001 iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma REA n. RM – 965716;
- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 8715, operante nella fornitura ed acquisto di programmi televisivi;
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio d'Amministrazione Borg Richard (c.f. *OMISSIS*); Consiglieri Boardman Ian James (c.f. *OMISSIS*) e Canning Oliver (c.f. *OMISSIS*);
- titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale con il marchio “Studio Universal” (Determina MISE n. DGSCER/UFF.III/004086 del 6 febbraio 2008);
- titolare di una partecipazione indiretta di minoranza al *OMISSIS* %, per il tramite della società CFN/CNBC Holding BV (*joint venture* tra NBCU e Class Editori S.p.A.), con il *OMISSIS* % del capitale sociale, nella società Class CNBC S.p.A. (c.f./p. iva n. 12634800150), iscritta al ROC con il n. 15271, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, su piattaforma satellitare, titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite del marchio “Class CNBC” (delibera Agcom n. 58/14/CONS del 13 febbraio 2014);

3. la società acquisita, Sky Plc, dalla documentazione agli atti risulta essere alla data dell'operazione:

- società di diritto inglese (*public limited company*), quotata alla borsa di Londra, con sede legale a Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD;

- attiva nel settore televisivo e dei media, direttamente o indirettamente, nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Italia;

- non controllata da alcun soggetto, il cui principale azionista è la società 21CFox, con una partecipazione pari al 39,14 % del capitale sociale (corrispondente al 37,19 % dei diritti di voto ordinari);

- controllante al 100%, per il tramite delle società Sky UK Limited e Sky International Operations Limited, la società Sky Italia Holding S.p.a., che controlla a sua volta al 100% le società Sky Italia S.r.l. (iscritta al ROC con il n. 9310 e operante nel SIC) e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (iscritta al ROC con il n. 2598 e operante nel SIC) e al 60% la società Vision Distribution S.p.A., attiva nella produzione e distribuzione di film; Sky Italia S.r.l., a sua volta, controlla il 100% del capitale della società Sky Italia Network Service S.r.l. (iscritta al ROC con il n. 17626), operante come fornitore di servizi di rete via satellite, e, tramite questa, al 100%, la società Telepiù S.r.l.;

- titolare, tramite la società Sky Italia S.r.l., dei seguenti titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi:

- ventiquattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il marchio “*Sky TG 24*”, 518/12/CONS per il marchio “*Sky Meteo 24*”, 512/12/CONS per il marchio “*Sky Uno*”, 501/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema 1*”, 504/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Hits*”, 499/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Family*”, 502/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Passion*”, 507/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Comedy*”, 503/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Max*”, 508/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Cult*”, 505/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Classics*”, 521/12/CONS per il marchio “*Sky Atlantic*”, 513/12/CONS per il marchio “*Calcio Sky*”, 515/12/CONS per il marchio “*Sky Supercalcio*”, 511/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 1*”, 517/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 2*”, 514/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 3*”, 509/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 24*”, 524/12/CONS per il marchio “*Sky Sport F1*”, 522/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Moto GP*”, 520/12/CONS per il marchio “*Sky 3D*”, 523/12/CONS per il marchio “*Sky Arte*”, 519/12/CONS per il marchio “*Vetrina Primafila*”, 500/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Plus*”) e due ulteriori autorizzazioni, attualmente non in uso (Delibere nn. 516/12/CONS e 510/12/CONS, rispettivamente, per i marchi “*Sky Sport Extra*” e “*Sky Inside*”);
- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri, diffusi in chiaro con i marchi “*Cielo*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064 del 15 dicembre 2009) e “*Sky Tg24*” (Determina MISE n. DGSCER/UffIII/002755 del 31 gennaio 2007, autorizzazione acquisita da Effe Tv S.r.l. per il marchio “*la Effe*”) e due ulteriori autorizzazioni, attualmente non in uso, per i marchi “*Cielo 2*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV.III/60576 del 17 settembre 2010) e “*Cielo Sport*” (già “*Sky Arte*”, Determina MISE DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
- abilitazione per la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H, attualmente non in uso, giuste dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS;

- titolare, tramite la società controllata Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., di un'ulteriore autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su

frequenze digitali terrestri, diffuso in chiaro con il marchio “TV8” (già “MTV” Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/27161);

4. l’operazione in esame consiste in un’offerta pubblica *all-cash* precondizionata, annunciata da ComCast in data 25 aprile 2018, avente ad oggetto l’acquisto dell’intero capitale di Sky; l’offerta è subordinata ad alcune condizioni, tra cui il raggiungimento da parte di ComCast di una quota di controllo del capitale (pari al 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria di Sky), oltre al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità antitrust (Commissione Europea ed eventuali autorità nazionali) e di settore (tra cui l’Agcom);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società acquisita Sky detiene, per il tramite delle controllate Sky Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., cinque autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale mentre il gruppo ComCast non risulta trasmettere programmi in chiaro sulle reti digitali terrestri; l’operazione in esame, pertanto, non è idonea a determinare il superamento dei limiti previsti dalla normativa da parte del soggetto acquirente, pertanto, non è idonea a determinare il superamento dei limiti previsti dalla normativa da parte del soggetto acquirente;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che si rileva che, si rileva che, per quanto concerne l’anno 2015, il gruppo ComCast ha conseguito ricavi pari allo *OMISSIS* % del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 10/17/CONS del 12 gennaio 2017 (17.076 milioni di euro) – mentre il gruppo riconducibile a Sky Italia nel 2015 ha conseguito ricavi nell’ambito del SIC pari al *OMISSIS* %. Pertanto, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte di ComCast Corporation, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all’articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all’operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% per cento dei ricavi complessivi di tale settore;

8. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 12, del *Testo Unico*, l’operazione medesima non comporta l’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi